

Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" Via Sauli Pallavicino, 35 ARENZANO (GE)

STATUTO

ASSOCIAZIONE ò Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti ò

1. Nelle elezioni amministrative comunali del 1883 ad Arenzano (GE) cittadina allora con circa 4.000 abitanti , anche l'asilo, peraltro non ancora costituito, era oggetto di polemica nell'acceso dibattito pre-elettorale. Si lamentava in allora l'assenza di asilo infantile , ragion per la quale i bambini arenzanesi non godevano di adeguata educazione.
Il sindaco F.F. Edoardo Ghigliotti informava in allora essere raccolta la somma di lire 500.000 a vantaggio dell'asilo stesso del quale erano stati ultimati i locali, la cui costruzione era iniziata con delibera consiliare del 07/05/1882.
Sin dall'inizio l'istituzione poggiava sulla carità privata tanto che la gestione dell'asilo infantile era favorita da una società di benefattori i quali, concorrenti all'ampliamento ed al mantenimento dell'asilo , lo avrebbero retto autonomamente con l'ausilio di istruttrici religiose.
In sintesi , nella seduta del consiglio comunale del 18/05/1884 si dava atto dell'approvazione dello statuto dell'asilo, eretto in corpo morale con sussidio annuo di lire 300 concesso da parte del comune e fornitura gratuita e non precaria dei locali da parte dell'Ente territoriale medesimo.
Il Comune di Arenzano , con delibera consiliare n.5 del 20/07/1884 disponeva di concedere all'asilo l'uso gratuito e per sempre del fabbricato eretto a tal uopo. Il giorno 11/10/1884 Re Umberto I decretava con proprio Regio Decreto la gestione a corpo morale dell'asilo infantile di Arenzano , approvando il suo statuto organico.
Da allora , quindi l'asilo svolgeva la propria attività al servizio della Comunità arenzanesa , il tutto nella piena collaborazione del Comune , della Parrocchia nonché dei molti cittadini ed istituzioni locali.
Per anni l' allora **Asilo Infantile di Arenzano** veniva retta dalle Suore Pietrine avvedute educatrici, le quali . per riprendere le parole stesse della Superiora generale rese nel 1984 in occasione del centenario dell'asilo . collaborando con le famiglie , hanno dedicato il meglio delle loro energie e delle loro doti di mente e di cuore affinché la vita dei bambini loro affidati sbocciasse e si sviluppasse sotto lo sguardo di Dio.
Proprio questa opera di apostolato, svolta dalle religiose , dalle insegnanti , da tutti i soci , amministratori e volontari che si sono avvicendati nella lunga storia dell'asilo Infantile di Arenzano , continua idealmente con la Scuola.
L'asilo ha più volte mutato la propria qualificazione giuridica, partendo da Ente morale , per trasformarsi *ex lege* in IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e ritornare oggi, in virtù delle innovazioni legislative , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
L'asilo Infantile di Arenzano , dotata di tutte le caratteristiche qualitative e strutturali necessarie all'ottimo svolgimento della propria funzione tanto che, con atto normativo , è stata riconosciuta scuola paritaria alla statale.
È stata trasformata da IPAB in associazione con personalità giuridica di diritto privato a seguito di delibera assembleare del 26/07/2003, confermata dalla delibera della Giunta Regione Liguria n. 1748/2003.

CAPO I

DENOMINAZIONE ,SEDE,SCOPI ISTITUZIONALI,SOCI

Art.1

(Denominazione, sede e durata)

1. **La scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti**, già Asilo Infantile di Arenzano, costituisce un'Associazione . La sua sede legale è sita in Arenzano (GE) .
2. **L'Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti"** nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione da IPAB in associazione con personalità giuridica di diritto privato a seguito di delibera assembleare del 26/07/2003, confermata dalla delibera della Giunta Regionale Liguria n.1748/2003.
3. L'associazione ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli associati anche prima della scadenza di tale termine .

Art.2

(Scopi istituzionali)

1. **L' Associazione Í Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti** %ha personalità giuridica di diritto privato ,opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.
2. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono :
 - L'accoglienza dei bambini di ambo i sessi, **in età prescolare** , sino all'età di accesso alla scuola primaria , onde favorirne la crescita fisica , intellettuale e sociale.
 - L'assistenza l'istruzione ed educazione eliminando ogni qualsiasi forma di discriminazione.
 - L'attività istituzionale viene programmata nel rispetto della legislazione vigente e si realizza nei servizi di gestione di scuola materna e servizi di assistenza alla famiglia , con finalità di sostegno e sicurezza sociale , onde garantire un'adeguata assistenza agli infanti e alle famiglie facilitando l'accesso della donna al lavoro, e con propositi di educazione ed istruzione mirati a fornire un'istruzione preparatoria alla scuola primaria.
 - **Accogliere annualmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento di ammissione** (art. 19 presente statuto) bambini a titolo gratuito appartenenti a famiglie con i disagi socio . economici ,il tutto di concerto con le Istituzioni civili e Religiose del Territorio .
3. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole dell'Associazione .
4. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell'Associazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole dell'Associazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.
5. L'associazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato , funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art.3

(**Associati**)

1. Possono fare parte dell'Associazione %**Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti** "+ tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi ispiratori .Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto , a garantire le forme di collaborazione deliberate ed al versamento di una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione .
2. L'associazione nasce per effetto di un accordo tra soggetti , associati , che si riconoscono idealmente nelle linee guida ispirate dai fondatori dell'ente nel 1884 e percorso socio-educativo tracciato dai volontari , religiosi e genitori nel corso degli anni , e che si propongono di continuare l'opera .
3. Fanno altresì parte dell'Associazione , quali soci Benefattori, le persone fisiche o giuridiche che , con rilevanti elargizioni fisse o temporanee, abbiano concorso o concorrano a sostenere l'istituzione.
4. Il numero degli associati è illimitato e la qualità di associato non è trasmissibile.

Art.4
(Diritti e obblighi degli **associati**)

1. Gli **associati** aderenti all'Associazione hanno di diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi .
2. Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto e hanno altresì il diritto di accedere a documenti , delibere , bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
3. Gli Associati devono adempiere i seguenti obblighi :
 - Osservare lo statuto ;
 - Garantire forme di collaborazione .
 - Versare la quota associativa annua deliberata.

Art.5
(Decadenza degli **associati**)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
 - Dimissione volontaria;
 - Mancato rinnovo della iscrizione annuale ;
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi che possono essere ravvisati nel grave inadempimento dell'associato o nell'impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni (tenuto conto dell'ampio dovere di collaborazione inerente al contenuto proprio del contratto di associativo); nella perdita dei requisiti per l'ammissione;nella sopravvenuta indegnità morale valutata alla stregua dei requisiti predetti; e comunque pronunciata contro l'associato che , entro e fuori dall'Associazione , commette azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio .
2. **L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea degli associati solo per gravi motivi. L'associato può ricorrere come previsto dall'art.24 del C.C all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione . L'associato escluso non può più essere ammesso.**
3. Gli Associati che abbiano receduto, che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere indietro i contributi versati , né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO II
PATRIMONIO

Art.6
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'Associazione Scuola Materna A. Ghigliotti quali risultanti dall'inventario redatto in data 14/05/2007 è stato approvato dall'Assemblea 30/06/2007 degli associati in data 30/06/2007 nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili e immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione , eredità o legato ,elargizioni o contribuzioni , da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all'art.2 comma 2 .In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore , o beni acquistati si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di amministrazione , in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale .
3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi sociali :
 - Contributi annuali degli associati;
 - Offerte ,contributi, donazioni a favore dell'Associazione che vengano accettati dal C.d.A
 - Interessi su depositi,canoni ed ogni altro utile o provento
 - Rette versate dalle famiglie per i servizi offerti .
4. È fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7 **(Organi dell'Associazione)**

1. L'Associazione opera attraverso lazione degli associati. Sono organi della Associazione %Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" : il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli associati, il revisore dei conti che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente statuto.
2. Il Presidente ,il Consiglio di amministrazione ed il Revisore dei conti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni.
3. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, mentre per il revisore contabile sarà retribuita in base ad apposite tabella professionale.

Art.8 **(Il Presidente)**

1. Il presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione . **Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione di insediamento.**
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni :
 - Convoca e presiede le sedute del C.d.A , fissando il relativo ordine del giorno ;
 - Adotta in via d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che non possano essere rinviati nell'interesse dell'Ente , riferendone al Consiglio con sollecitudine e, comunque , non oltre la sua prima adunanza .
3. In caso di sua assenza **temporanea** o impedimento , le funzioni del Presidente sono svolte **dal Vice Presidente nominato dal consiglio di amministrazione con delibera.**

Art.9 **(Il Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali , di programmazione e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto .
2. E'riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare :
 - Organizzazione e gestione di tutte le attività dirette al funzionamento dei servizi ;
 - Attività di controllo sul funzionamento dei servizi;
 - Predisposizione regolamento interno;
 - Nomina di direttori e coordinatori di assunzione e gestione di personale dipendente;
 - Quantificazione delle rette ed ogni altro costo di frequenza dei servizi;
 - Regolamentazione degli orari delle attività e dei periodi chiusura annuale dell'istituto;
 - Ammissione dei bambini a titolo gratuito ;
 - Approvazione convenzioni ;
 - Predisposizione del bilancio di esercizio .
 - Predisposizione dell'ordine degli argomenti da trattare nell'Assemblea;
 - Provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie.
3. Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano , con istanza scritta e motivata almeno due Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno .L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri .Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ma in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
5. I verbali delle sedute sono curati dal segretario. I Consiglieri hanno diritto , qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati , di far constatare a verbale le proprie dichiarazioni .

trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa
zione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione
imperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei
anni che ne derivino alla Associazione per effetto della sua inosservanza . Tale disposizione si applica nel
caso in cui la delibera riguardi interessi propri o congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli
amministratori .

7. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del C.d.A non hanno diritto di voto .

Art.10

(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della associazione è composto da sei membri eletti dall'assemblea degli associati , tra cui il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre annualità .

Art.11

(Dimissioni)

1. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e sono **revocabili entro sei mesi** .In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio , la associazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione .

Art.12

(Decadenza degli amministratori)

1. La decadenza degli amministratori opera **per tre assenze ingiustificate** alle riunioni del consiglio di amministrazione ,nella sopravvenuta indegnità morale valutata alla stregua dei requisiti richiesti per l'ammissione .

Art.13

(Revoca degli amministratori)

1. La revoca degli amministratori è disposta dall'assemblea per gravi violazioni di legge o del presente statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Art.14

(Revisore contabile)

1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione e consulenza di un soggetto esterno all'associazione, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili , al quale viene affidato il compito di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione .
2. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli Associati dura in carica per tre annualità ed è rieleggibile senza interruzioni.
3. Il Revisore dei conti mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi esercita le seguenti funzioni :
 - Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al bilancio ;
 - Verifica il controllo economico della gestione , formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza , efficacia ed economicità.

Art.15

(Assemblea degli associati)

1. L'assemblea degli Associati è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'Associazione, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi propri dell'attività istituzionale e di controllo della loro attuazione.
2. In particolare l'assemblea degli associati :
 - Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale ;
 - Elege il Consiglio di Amministrazione;
 - Esamina e approva il bilancio;
 - Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - Nomina e revoca gli amministratori ;
 - Promuove l'azione di responsabilità verso gli amministratori;
 - Delibera sulla esclusione degli associati ;

stitutivo o lo statuto non attribuiscono ad altro organo;

3. Per quanto riguarda la convocazione , la costituzione , il funzionamento , le deliberazioni e quanto altro attinente alle assemblee, si applicano le norme dell'art. 20 e 21 del codice civile .
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento di questo ultimo dal Vice presidente o in mancanza da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
5. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dell'ultima annualità scaduta .Ogni associato ha diritto ad un voto nell'Assemblea . Gli associati che, per qualsiasi motivo , non possono intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo altri quattro associati .
6. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto .

Art.16
(Collegio dei Probiviri)

1. Si compone di **tre membri esterni** nominati dall'assemblea;
2. Al Collegio è rimessa la decisione e risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'interpretazione , e l'applicazione delle disposizioni statutarie , regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi competenti.
3. Il probiviri decidono sulle questioni che possano formare oggetto di compromesso quali arbitri, amichevoli compositori e sono dispensati da ogni formalità.
4. Le decisioni , da prendersi entro trenta giorni , sono definitive salvo i casi per i quali la legge preveda impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 17
(Il personale dipendente)

1. La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolte dal personale dipendente dell'Associazione sotto la direzione del Presidente o in mancanza dal Vice presidente. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal CCNL FISM.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'ente ed al livello dei servizi erogati , e ne verifica periodicamente la congruità.

Art.18
(Regolamento di organizzazione)

1. L' Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" mediante regolamento stabilisce , in conformità alla legge ed al presente Statuto , i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione.

Art.19
(Regolamento di ammissione)

1. L'Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche, nelle forme previste dalle tavole di fondazioni.

CAPO VI

ECONOMICA E FINANZIARIA

Art.20 (Bilancio e contabilità)

1. L' Associazione "Scuola dell'Infanzia Paritaria Antonio Ghigliotti" adotta un regime di contabilità **economico patrimoniale** .

Art.21 (Gestione del patrimonio)

1. L'Associazione "Scuola dell'Infanzia Antonio Ghigliotti" , provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili , non effettuati con le forme della asta pubblica, o della licitazione privata , sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione .
3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione destinati dallo statuto alla realizzazione dei fini istituzionali deve essere tenuto l'inventario , da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale , contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico. Le delibere concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea contestualmente devono essere destinati i proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore da essi rappresentato , rapportato ad attualità.

Art.22 (Gestione contabile)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Consiglio di amministrazione .Gli organi di pagamento sono consentiti al momento in cui il Consiglio di Amministrazione quantifica il budget.

CAPO VII SCIoglimento

Art.23 (Scioglimento)

- 1.Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'art.21 del codice civile.
L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità.

CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.24 (Norme finali)

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Regione Liguria .
2. Gli organi dell'Associazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto . Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. Gli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati.

Art.25 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.